

sionario che è rimasto in sospeso dopo l'aumento delle retribuzioni intervenuto con l'accordo economico del 13 marzo 1956. È noto che esiste una carenza nel relativo fondo e che l'accordo per il trattamento di quiescenza è scaduto il 30 giugno 1954, onde lo stesso fondo è tenuto a soddisfare le prestazioni cristallizzate a quell'epoca.

L'altra attività dell'accordo mensile non può essere che in questo senso ed è perciò che abbiamo sempre ravvisato l'opportunità di discutere nella competente sede il complesso problema per poter escogitare quelle provvidenze che mettano fine ad una situazione siffatta. Nella presente eccezionale circostanza, tuttavia, vogliamo dare una prova di comprensione, assumendoci con un atto altrettanto eccezionale di liberalità, l'onere conseguente all'allineamento delle rendite pensionarie per effetto del contratto economico del 13 marzo n. se.

Le soluzioni proposte sono due:

- la prima prevede l'erogazione "una tantum" a favore del fondo, corrispon-